

Start up innovative: aggiornati i requisiti e le proroghe di permanenza

Le start-up innovative sono state contemplate nel nostro ordinamento con l'art. 25 del D.L. n. 179/2012 (c.d. "Start-up Act"), che ne stabilisce natura giuridica, requisiti di attività, anzianità (non più di 5 anni) e valore massimo della produzione (**non superiore a 5 milioni di euro**), nonché benefici come esenzioni fiscali, semplificazioni burocratiche, work-for-equity, agevolazioni sul personale qualificato.

Al fine di dare un maggiore impulso al quadro normativo, con un doppio intervento normativo (Legge n. 162/2024 e n. 193/2024) sono stati introdotti rilevanti cambiamenti, che aggiornano, tra l'altro, i criteri di definizione, iscrizione, mantenimento e incentivi per le start-up innovative.

Le **principali novità** riguardano:

- **la definizione di start-up innovativa**, precisando che deve trattarsi di una micro, piccola o media impresa in osservanza a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea. Si impone quindi il rispetto dei seguenti parametri dimensionali: fino a 250 addetti, fatturato \leq 50 milioni di euro o bilancio \leq 43 milioni di euro;
- **nuovi criteri** relativi all'iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando che l'attività prevalentemente svolta **non deve consistere in attività di agenzia o consulenza** ma piuttosto avere come oggetto sociale esclusivo o principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Si noti che la permanenza, **dopo la conclusione del 3° anno**, è

consentita fino a complessivi **5 anni**, purché venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- **incremento al 25%** della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (già previsto dalla normativa previgente);
- **stipulazione di almeno un contratto** di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o dell'occupazione **superiore al 50% dal secondo al terzo anno**;
- costituzione di una riserva patrimoniale **superiore a 50.000 euro** mediante finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo (che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata) e un **incremento al 20%** della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di **almeno un brevetto**.

Il **termine di 5 anni** complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui sopra potrà adesso essere esteso **per ulteriori 2 anni** (sino ad un massimo di **4 anni complessivi**) per il passaggio alla fase di c.d. **"scale-up"**, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

- **aumento di capitale**, con sovrapprezzo, da parte di OICR di importo superiore ad 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
- **incremento dei ricavi** derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa superiore al 100% annuo.

Le start-up che evolvono in scale-up possono rimanere, quindi, nella sezione speciale del Registro delle imprese per un **massimo di 9 anni complessivi**.

Schema proroghe permanenza		
Periodo	Durata	Requisiti aggiuntivi
Ordinario	3 anni	Solo requisiti base
Proroga	Fino a 5 anni	Almeno uno tra: R&S 25%, contratto con PA, incremento ricavi/occupazione $\geq +50\%$, riserva patrimoniale > € 50k, brevetto registrato
Scalabilità	Fino a 9 anni	Maggiori investimenti, incremento ricavi/occupazione, aumento capitale

(MF/ms)

Formazione sul Rentri: terzo scaglione

Inizia il 28 ottobre 2025 un nuovo ciclo di formazione sul RENTRI rivolta a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente nel portale RENTRI e organizzata dall'Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere.

Il programma formativo è articolato in 7 webinar, con l'obiettivo di fornire informazioni sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sugli adempimenti in vista della scadenza del 13/02/2026.

La **partecipazione** agli eventi è completamente **gratuita**. I webinar si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2025 e avranno una durata di circa 60 minuti ciascuno e non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione.

Programma dei webinar con l'Albo gestori

Con particolare attenzione ai produttori del **terzo scaglione** (imprese con meno di 10 addetti, iscrizione entro il 13/02/2026), si segnalano queste opportunità:

Iscrizione Rentri e gestione del Registro di carico e scarico digitale (Servizi di Supporto)

- 11/11 ore 11 – Iscrizione produttori terzo scaglione
- 02/12 ore 11 – Iscrizione produttori terzo scaglione
- 11/12 ore 11 – Produttori di rifiuti – I servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico digitale

Per tutti coloro che stanno già usando il registro digitale ma il FIR cartaceo, è tempo di imparare come si passerà al **formulario digitale**:

- 28/10 ore 11 – Il FIR dopo il 13/02/2026
- 25/11 ore 11 – I servizi di supporto e l'APP del RENTRI per l'utilizzo e la gestione del FIR digitale
- 04/12 ore 11 – I servizi di supporto e l'APP del RENTRI per l'utilizzo e la gestione del FIR digitale
- 16/12 ore 11 – I servizi di supporto e l'APP del RENTRI per l'utilizzo e la gestione del FIR digitale

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e per registrarsi agli eventi, potete consultare la [pagina dedicata sul portale RENTRI](#).

oppure il [sito istituzionale dell'Albo nazionale gestori ambientali](#).

In associazione Silvia Negri resta a disposizione per tutte le necessità.

(SN/am)

Super bollo auto: termini per l'accertamento

Il super bollo auto è un'**addizionale erariale** istituita dal 2011 ai sensi dell'art. 23 comma 21 del DL 98/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di maggior potenza (dal 2012 è pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt ex art. 16 comma 1 del DL 201/2011).

A fronte dell'istituzione di tale nuovo tributo non è stata, però, prevista una disciplina organica relativa alle modalità accertative, né tantomeno un regime specifico circa il **termine decadenziale** e prescrizione.

In assenza di ciò nulla è scontato, quindi non è chiaro se gli Uffici delle Entrate possano procedere mediante avviso di accertamento, oppure direttamente con la cartella di pagamento; ancora meno scontato è il termine entro cui tale attività debba esplicarsi.

Per quanto ci consta, l'Agenzia delle Entrate pare procedere mediante **avviso di accertamento** a cui segue l'iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento.

Se si limita l'analisi alla sola attività accertativa, viene da chiedersi se, dal punto di vista della natura, si applica un termine di prescrizione o di decadenza e, in secondo luogo, quale termine operi.

Va ricordato che il **termine di decadenza** dell'attività accertativa è legato al tempo entro cui l'ente impositore può pretendere il tributo, in mancanza non ha più il diritto di pretenderlo; la **prescrizione** è un modo di estinzione del rapporto tributario fondato sull'inerzia del titolare del diritto e riguarda generalmente la fase di riscossione.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma del 9

dicembre 2022 n. 13929/10/22 ebbe a stabilire con riguardo all'impugnazione dell'**avviso di accertamento** che: "Per quanto riguarda la maturazione della prescrizione, va condiviso l'assunto della convenuta in quanto il termine per l'azione di recupero dell'imposta straordinaria sui beni di lusso, prevista dall'art. 8 del DL 384/92, deve essere individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro, il cui recupero è soggetto a termine quinquennale, e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli e motoveicoli, il cui recupero è soggetto a termine triennale".

In questo caso sembra corretto parlare di decadenza più che di prescrizione, specie in quanto la Corte richiama i termini per l'imposta di registro di cui all'art. 76 del DPR 131/86, per loro natura decadenziali.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024, con riguardo, però, all'impugnazione della **cartella di pagamento** preceduta dall'avviso di accertamento, ha stabilito che: "per il mancato pagamento dell'addizionale erariale dovuta, l'Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76 comma 1 del DPR n. 131/1986)".

Opera la decadenza per omessa registrazione

Il richiamo all'**imposta di registro** deriva dalla disciplina di un tributo straordinario valevole per il 1992 sulle autovetture (vedasi l'art. 8 del DL 384/1992), la cui competenza accertativa fu demandata ai vecchi uffici del registro ex art. 8 comma 5 del DL 384/1992.

Fu la Cassazione con sentenza n. 4569 del 1° marzo 2006, citata dalle predette Corti di secondo grado, che ritenne di

risolvere la questione sul termine di decadenza richiamando per analogia il **tributo straordinario** di cui all'art. 8 del DL n. 384 del 1992, anziché applicare la disciplina del bollo auto.

La Cassazione ritenne, condivisibilmente, che bollo auto e super bollo auto sono tributi totalmente diversi per la **natura del prelievo**: il bollo auto è una tassa automobilistica che trova la sua causa giuridica nella controprestazione che lo Stato fornisce mediante iscrizione al PRA, che ne consente la circolazione; il super bollo auto è un'imposta straordinaria sui c.d. beni di lusso dovuta perché essi sono espressione di capacità contributiva.

Inoltre, la **potestà impositiva** è rimessa ad enti diversi: per il bollo alle Regioni, per il super bollo all'Agenzia delle Entrate.

È quindi da escludere che si possa applicare al super bollo auto la disciplina dei termini decadenziali/prescrizionali di tre anni prevista per il **bollo auto**.

(MF/ms)

Contributo ambientale Conai: regole, autodenuncia e sanzioni nel 2025

Il Contributo Ambientale CONAI (CAC) è uno strumento fondamentale per garantire la **corretta gestione dei rifiuti di imballaggio in Italia** e coinvolge tutte le imprese che producono, importano o utilizzano imballaggi nel sistema

produttivo nazionale.

Attraverso una serie di regole stringenti, il sistema CONAI prevede obblighi dichiarativi e contributivi precisi, nonché procedure e sanzioni in caso di inadempimenti.

L'ultimo aggiornamento sulle modalità di autodenuncia, controlli e sanzioni, così come delineato nel documento ufficiale "Guida al contributo ambientale 2025", offre un quadro dettagliato degli strumenti a disposizione delle aziende per regolarizzare la propria posizione e delle conseguenze in caso di violazioni.

Tipologie di infrazione e sanzioni – Il Regolamento CONAI individua come gravi violazioni, ad esempio, la mancata applicazione del contributo, dichiarazioni incomplete o tardive, l'omissione delle comunicazioni annuali, o l'utilizzo fraudolento delle esenzioni. Le sanzioni economiche sono così articolate:□

- 50% delle somme dovute in caso di prima infrazione,
- 150% delle somme dovute in caso di successive infrazioni, con la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per tre anni,
- altre infrazioni agli obblighi consortili possono portare a sanzioni fino a 250.000 euro.

Tuttavia, queste sanzioni possono essere ridotte: alla metà in caso di rinuncia alla contestazione o per omissioni inferiori al 10% del contributo dovuto su base annua; ad un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Procedura di autodenuncia e regolarizzazione – Uno dei punti di forza dell'attuale regolamentazione è la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite la procedura di autodenuncia. Questa misura tutela le aziende che, prima dell'avvio di controlli, dichiarano l'infrazione, calcolano e liquidano il contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell'autodenuncia, evitando così

l'applicazione di sanzioni (restando dovuti solo gli interessi di mora).

Dal 2019 è attiva anche una **procedura agevolata** che consente:

- la limitazione degli accertamenti agli ultimi 5 anni (anziché 10), purché non siano già stati avviati controlli,
- la possibilità di rateizzare le somme dovute (contributo e interessi) fino a 36 mesi,
- la non applicazione delle sanzioni a condizione di invio delle dichiarazioni mancanti entro 30 giorni dalla autodenuncia e pagamento regolare di tutti gli importi.

Se l'azienda è già sottoposta a controllo, la procedura può applicarsi accettando senza riserve gli esiti dell'accertamento, ma la sanzione viene commisurata solo sulle somme accertate e resta il limite temporale dei 5 anni.

Condizioni e decadenza delle agevolazioni – Per beneficiare delle agevolazioni, l'impresa deve:

- presentare l'autodenuncia e tutte le dichiarazioni periodiche mancanti entro 30 giorni,
- eseguire regolarmente tutti i pagamenti dovuti.□

La decadenza dalle agevolazioni avviene **automaticamente** se anche solo una di queste condizioni viene meno.

È importante sottolineare che le agevolazioni non costituiscono una rinuncia preventiva di CONAI a pretendere quanto dovuto sull'intero decennio, fuori dai casi esplicitamente normati.

(MF/ms)

Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro: evento a Monza con crediti formativi

In occasione della Settimana Europea della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025, la direzione Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ha organizzato un convegno dal titolo:

NEAR MISS: ESPERIENZE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE IN BRIANZA

Un esempio di buone prassi condivise con le parti sociali territoriali

Giovedì 23 ottobre 2025 a Monza, ore 8:30 – 13:00

L'incontro è **gratuito** ma richiede **registrazione**, e permette l'ottenimento di **crediti formativi** per RSP e ASPP. Si svolge nella Sala verde "Auditorium Egidio Ghezzi" Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13, 20900 Monza.

E' stato ideato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso la condivisione di esperienze concrete e strumenti operativi legati alla **gestione dei near miss nei luoghi di lavoro**.

L'evento si rivolge in particolare agli attori del sistema prevenzionistico aziendale.

In allegato trovate la locandina dell'evento e le indicazioni per l'iscrizione.

L'associazione vi può supportare nell'implementazione della raccolta e gestione dei near miss in azienda, che possono anche fare punteggio sul modello OT23 dell'INAIL. Se interessati potete contattare Silvia Negri: silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

Emissioni in atmosfera: venerdì 24 ottobre webinar con ARPA per non farsi trovare impreparati ai controlli

Questo appuntamento si rivolge alle imprese che, avendo impianti con emissioni in atmosfera, autorizzati come attività in deroga o come AUA Autorizzazioni Uniche Ambientali, sono suscettibili di controlli da parte delle autorità competenti (Arpa e Provincia).

Previo coinvolgimento delle associazioni di categoria, OCSE e ARPA Lombardia vi invitano a un incontro gratuito in modalità webinar sul tema dei controlli alle emissioni in atmosfera, finalizzato a mettere in luce le carenze più diffuse, rilevate dagli ispettori, ai fini del miglioramento delle conoscenze sul tema emissivo e dei comportamenti gestionali nelle imprese. Queste carenze sono spesso legate al mancato adempimento delle prescrizioni autorizzative.

**GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – VENERDI’ 24 OTTOBRE
dalle ore 10**

**Introduce l’incontro una rappresentante di OCSE, seguono gli
interventi di ARPA Lombardia.**

Per partecipare vi raccomandiamo di registrarvi al più presto,

[CLICCANDO QUI](#), così da ricevere le istruzioni per il collegamento. Se volete porre in anteprima delle domande alle quali vorreste avere risposta durante il webinar, potete anticiparle in associazione, scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it così da poterle avanzare in forma anonima a beneficio di tutti.

L'iniziativa si svolge nell'ambito del progetto 24IT30 (RAC 3 Reforming Regulatory Inspections in Italy at Regional and national level), finanziato dalla Commissione Europea SG Reform), con l'obiettivo generale di razionalizzare i controlli e assicurare una maggiore efficienza a favore delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

(SN/am)

Legge n. 132/2025. Regole intelligenza artificiale: riflessi in materia lavoro

Si informano le Aziende Associate che è stata pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132](#), recante "**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale**", che entrerà in vigore il **10 ottobre 2025**.

L'unica disposizione che fa riferimento alla materia lavoristica è l'art. 11 titolato "*Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro*". La norma non prevede strumenti attuativi, né attribuisce al Governo deleghe specifiche per la regolamentazione della materia. L'articolo si limita, difatti, ad enunciare principi di

carattere generale relativi all'impiego dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo, senza introdurre innovazioni sostanziali nell'ordinamento vigente, né ad incidere in modo operativo sulla gestione ed organizzazione del lavoro. Le disposizioni contenute nei tre commi riprendono infatti principi già desumibili da fonti normative preesistenti, quali il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il D. Lgs. n. 81/2008 sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e il D. Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza). Nello specifico, l'articolo stabilisce che l'intelligenza artificiale potrà essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare la salute psicofisica dei lavoratori e accrescere la qualità e la produttività delle prestazioni. Il suo utilizzo deve essere sicuro, affidabile e trasparente, nel rispetto della dignità e riservatezza dei lavoratori. Il datore di lavoro o il committente ha l'obbligo di informare preventivamente i lavoratori sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dall'art. 1-bis del D. Lgs. 152/1997. Pertanto, l'informativa non è dovuta in tutti i casi di impiego dei sistemi di IA, ma solo nel caso in cui il sistema utilizzato è riconducibile alla categoria dei **"sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati"**. Restano comunque fermi i principi e gli obblighi derivanti dall'art. 4 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), vincolanti per tutte le ipotesi in cui vengano impiegati strumenti da cui, anche indirettamente, possa derivare un controllo dei lavoratori, a prescindere dal "livello" di automazione.

Infine, ai sensi dell'art. 12, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un **Osservatorio sull'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) nel mondo del lavoro**. Il suo compito è quello di:

- massimizzare i benefici e ridurre i rischi derivanti

- dall'uso dell'IA in ambito lavorativo;
- definire una strategia sull'utilizzo dell'IA in ambito lavorativo;
- monitorare l'impatto dell'IA sul mercato del lavoro e individuare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'IAi;
- promuovere la formazione di lavoratori e datori di lavoro in materia di IA.

L'Osservatorio sarà presieduto dal Ministro del Lavoro o da un suo rappresentante. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale definirà la composizione dell'Osservatorio, le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti e funzioni.

L'area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull'argomento con successivi approfondimenti, che saranno resi disponibili non appena gli enti competenti forniranno i necessari chiarimenti normativi e le relative linee guida operative.

(FV/fv)

Legge bilancio. Camisa: bene Governo su conti pubblici, fondamentali transizione 5.0 e riduzione costo energia

“La Legge di Bilancio 2026 dovrà muoversi in un equilibrio delicato nel sostenere la competitività delle Pmi industriali,

rafforzare la capacità di investimento e innovazione, e garantire al tempo stesso la sostenibilità dei conti pubblici in un contesto di risorse limitate". Lo ha dichiarato il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, al termine dell'incontro svoltosi a Palazzo Chigi tra il Governo e le parti sociali sul disegno di Legge di Bilancio.

"Un plauso – ha spiegato – va fatto al Governo per la tenuta dei conti pubblici. Mi riferisco in particolare al raggiungimento del pil al 3%, con lo spread Btp/Bund a 84, che significa minori interessi sul debito pubblico e quindi maggiori risorse che possono essere destinate alle imprese. Il contributo dell'Italia al raggiungimento della pace a Gaza è, inoltre, un altro elemento importante perché nel momento in cui c'è pacificazione in giro per il mondo c'è maggiore fiducia e vengono riaperti mercati con nuove possibilità per le nostre imprese".

Per Confapi, la Legge di Bilancio 2026 dovrà operare lungo alcune direttrici strategiche. "La prima, fondamentale, è quella degli incentivi per investimenti e transizione tecnologica. Occorre ripensare a uno strumento sul modello del Piano Transizione 5.0 con fondi nazionali, con modalità meno burocratiche favorendo la diffusione di soluzioni digitali ed energeticamente efficienti che significherebbe maggiore competizione e innovazione delle nostre imprese nei prossimi due o tre anni. Le Pmi industriali italiane pagano un deficit di produttività rispetto ai competitori esteri, per questo Transizione 5.0 è l'unico modo di recuperare produttività e competitività. L'efficacia del nuovo Piano dipenderà dalla sua capacità di essere flessibile e accessibile; garantire tempi certi per la programmazione degli investimenti; avere procedure semplificate e regole operative chiare. Bisogna poi tener conto della questione relativa agli eventuali nuovi dazi degli Stati Uniti alla Cina che rischiano di cambiare le rotte dell'esportazioni cinesi ancor di più verso l'Europa. In questo contesto è indispensabile che le imprese siano pronte, con livelli sempre più alti a livello di innovazione e digitalizzazione. Solo così potremmo permettere alle nostre Pmi di crescere e rimanere sul mercato".

Tra i temi toccati nel corso della riunione dal Presidente Camisa anche quello relativo agli incentivi fiscali e alla semplificazione, con la richiesta di interventi mirati a

ridurre la pressione tributaria anche lato imprese e a garantire certezza normativa; la detassazione degli incrementi contrattuali, degli straordinari, fringe benefit e premi di risultato; l'attuazione puntuale del Pnrr, assicurando che le risorse europee vengano pienamente utilizzate nei tempi previsti, con priorità ai progetti a più alto impatto industriale e occupazionale”.

“Riteniamo determinante – ha aggiunto Camisa – la riduzione del costo dell'energia e delle materie prime che sta minando sempre più la competitività per le imprese manifatturiere. Nonostante l'ingente sforzo finanziario, con circa 165 miliardi di euro cumulativi erogati in incentivi green, i risultati non sono arrivati: il prezzo all'ingrosso dell'elettricità è raddoppiato. Questo si traduce in un significativo svantaggio competitivo per l'industria italiana rispetto ai partner europei. Nei primi nove mesi dell'anno, il Pun italiano (€107/MWh) è risultato nettamente superiore a quello di Germania (€87/MWh), Francia (€63/MWh) e Spagna (€62/MWh). Sono necessarie misure a breve termine per abbattere il costo dell'energia e colmare il gap competitivo. La nostra proposta presentata oggi riguarda l'azzeramento, almeno per sei mesi, della componente Asos, gli oneri per rinnovabili, in modo selettivo per tutte le imprese del settore manifatturiero, indipendentemente dal livello di tensione della fornitura. Abbiamo chiesto al Governo – ha concluso il Presidente di Confapi – a dimostrazione di un rinnovato interesse per le Pmi industriali e per la loro centralità, di concentrare tutti gli sforzi su questo mondo che è quello che ha permesso a questo Paese di mantenere un ruolo di centralità a livello europeo”.

Confapi a presentazione
Rapporto Efficienza

Energetica Enea

Alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, Confapi ha preso parte alla presentazione del Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica 2025 di ENEA, giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione. In rappresentanza della Confederazione ha partecipato il Vicepresidente, Francesco Napoli.

L'evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo produttivo sui temi dell'efficienza energetica e delle politiche di incentivazione alla riqualificazione degli edifici.

Nel corso del dibattito sono intervenuti parlamentari, rappresentanti ministeriali, tecnici ENEA e stakeholder del settore. A chiudere i lavori è stato il Ministro Pichetto Fratin, che ha sottolineato l'importanza di un approccio integrato per raggiungere gli obiettivi energetici nazionali ed europei.

Consulta il [Rapporto ENEA 2025](#)

Vicepresidente Napoli a convegno su calamità naturali e polizze catastrofali

Il Vicepresidente di Confapi, Francesco Napoli, è intervenuto a Milano al convegno "Calamità naturali in Italia: anno zero – Una sfida per il mondo assicurativo e per il Paese".

Nel corso del suo intervento ha affermato che "l'Italia è giunta all'anno zero nella gestione delle calamità naturali. È il momento di scegliere se affrontare con determinazione

questa sfida o continuare a subirla, con conseguenze devastanti per imprese, cittadini e territori”.

Confapi condivide il principio alla base dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali, riconoscendone l’intento di garantire una maggiore tutela per il tessuto produttivo italiano, sempre più esposto a eventi climatici estremi. Tuttavia, l’attuale normativa presenta criticità operative e rischia di penalizzare le piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale del sistema economico nazionale.

Tra i punti critici evidenziati da Napoli: Onerosità delle polizze per le PMI, spesso sproporzionate rispetto alla loro capacità finanziaria; Mancanza di trasparenza su costi, condizioni, franchigie e indennizzi; Assenza di criteri chiari per la valutazione degli sconti previsti in caso di investimenti in prevenzione; Definizioni ambigue su abusi edilizi, che potrebbero escludere imprese in modo arbitrario dalla copertura; Incertezza sulle conseguenze per l’inadempimento dell’obbligo.

“Serve una proroga dei termini prima dell’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, per consentire di definire regole chiare, criteri equi e un sistema realmente accessibile per tutte le imprese – ha specificato – Le Pmi non possono essere lasciate sole né messe di fronte a obblighi privi di reale sostenibilità economica”.

Napoli ha poi ribadito le richieste di Confapi: Maggior trasparenza e standardizzazione delle polizze, con garanzie minime comuni e possibilità di comparazione tra le offerte. Formazione e informazione capillare, per permettere alle imprese di conoscere e valutare le proprie opzioni. Un tavolo permanente di confronto con istituzioni e assicurazioni, per monitorare l’attuazione e proporre correttivi concreti.

“Le assicurazioni devono diventare una vera tutela, non un ulteriore peso burocratico ed economico – ha concluso il Vicepresidente Napoli –. Siamo pronti a collaborare, ma serve un approccio realistico e condiviso, in grado di proteggere davvero il nostro tessuto produttivo”.